

83621

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 1 marzo 2013, n. 340

Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

Il Relatore comunica:

La legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura si occupa di disciplinare diversi aspetti connessi alla stabilità, salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano, al sistema delle aree protette provinciali, nonché alla gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane.

Per le violazioni alle disposizioni della medesima legge provinciale che impongono limiti, obblighi e divieti, il capo II del Titolo XI disciplina le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, l'articolo 113, comma 1, fissa il principio secondo cui la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni 5 anni, stabilendo altresì i seguenti criteri per effettuare l'aggiornamento:

- che sia commisurato all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei cinque anni precedenti;
- che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata sia oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 11 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), tale aggiornamento è effettuato anche con riferimento ai valori della pianta contenuti nell'allegato 2 al medesimo D.P.P. ai fini della commisurazione delle sanzioni contenute nell'articolo 111, comma 1, lettere f) e g).

Quanto sopra premesso:

preso atto che la suddetta variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), verificatasi nei cinque anni precedenti, è pari al 11,7%, come comunicato con nota del Servizio Statistica di data 15.02.2013, prot. n. 94500;

considerato che ai sensi dell'art. 113, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2007 occorre procedere all'aggiornamento delle sanzioni amministrative entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, termine superato ma che si ritiene possa essere inteso come termine di carattere ordinatorio e non perentorio in quanto non espressamente esplicitato come tale in legge;

ritenuto pertanto di procedere nell'intento di garantire comunque la corretta applicazione del calcolo di aggiornamento delle sanzioni amministrative sopra richiamate in maniera uniforme sull'intero territorio provinciale;

atteso che, in virtù del principio generale di legalità statuito nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1981, n. 689, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una norma che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e che, pertanto, la data di decorrenza indicata nel comma 1 dell'articolo 113 citato al 1° gennaio dell'anno successivo, quale termine da cui far partire i nuovi valori delle sanzioni amministrative, dovrà essere più opportunamente posticipata al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige;

preso atto che i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie del capo II del Titolo XI della legge provinciale n. 11 del 2007, secondo gli aggiornamenti prodotti dall'applicazione dei criteri sopra indicati, sono riportati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), ed in particolare il capo II del titolo XI;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 11 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), ed in particolare l'articolo 28, comma 2, e l'allegato 2;
- vista la legge n. 689 del 1981;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di procedere all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal capo II del titolo XI della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, e dei valori della pianta per l'applicazione delle sanzioni previsti dall'allegato 2 al D.P.P. n. 8-66/Leg del 2011 nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 113, comma 1, della medesima legge provinciale, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti, che risulta essere pari al 11,7%;
- 2) di fissare i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al capo II del titolo XI della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, e dei valori della pianta per l'applicazione delle sanzioni previsti dall'allegato 2 al D.P.P. n. 8-66/Leg del 2011, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, così come riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 4) di stabilire che i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie riportati nell'allegato A) di questa deliberazione trovano applicazione dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione stessa sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
TIZIANO MELLARINI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

ALLEGATO A

Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi – Art 107		
Disposizione	Minimo edittale	Massimo edittale
Comma 1 lettera a	56	335
Comma 1 lettera b	112	670
Comma 1 lettera c	168	1005
Comma 1 lettera d	22	134

Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e della fauna inferiore – Art 108		
Disposizione	Minimo edittale	Massimo edittale
Comma 1 lettera a	6	56
Comma 1 lettera b	11	112
Comma 1 lettera c	22	134
Comma 1 lettera d	28	168
Comma 1 lettera e	34	201
Comma 2 lettera a	28	168
Comma 2 lettera b	34	201
Comma 2 lettera c	34	201

Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi – Art 109		
Disposizione	Minimo edittale	Massimo edittale
Comma 1 lettera a	22	134
Comma 1 lettera b	28	168
Comma 1 lettera c	34	201
Comma 1 lettera d	11	67
Comma 1 lettera e	11	67
Comma 1 lettera f	34	201

Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei tartufi – Art 110		
Disposizione	Minimo edittale	Massimo edittale
Comma 1 lettera a	112	670
Comma 1 lettera b	112	670
Comma 1 lettera c	56	168
Comma 1 lettera d	112	670
Comma 1 lettera e	112	670
Comma 1 lettera f	56	168
Comma 1 lettera g	56	168
Comma 1 lettera h	56	168

Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli – Art 111		
Disposizione	Minimo edittale	Massimo edittale
Comma 1 lettera a	6	34
	168	1005
Comma 1 lettera b	140	1396
Comma 1 lettera c	168	1005
Comma 1 lettera d	22	134
Comma 1 lettera e	11	67
Comma 1 lettera f	Doppio del valore della pianta*	Quadruplo del valore della pianta*
Comma 1 lettera g	Valore della pianta*	Doppio del valore della pianta*
Comma 1 lettera h	34	335
Comma 1 lettera i	56	559
Comma 1 lettera i bis	112	1117
Comma 1 lettera j	56	168

(*Per il valore della pianta vedi più sotto la tabella di modifica dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg)

Sanzioni in materia di aree protette – Art 112		
Disposizione	Minimo edittale	Massimo edittale
Comma 1	56	335
Comma 1 bis lettera a	112	670
Comma 1 bis lettera b	112	1117
Comma 2	279	2793

Valore della pianta per l'applicazione delle sanzioni						
Allegato 2 D.P.P. n. 8- 66/Leg del 2011	Pianta di alto fusto - Classe diametrica (cm)					Ceppaia
	$\leq 17,5$	$> 17,5$ e $\leq 27,5$	$> 27,5$ e $\leq 47,5$	$> 47,5$ e $\leq 67,5$	$> 67,5$	
Abeti	6	22	78	179	313	
Larice	6	17	56	145	246	
Pino cembro	6	22	67	156	279	
Altre conifere	3	11	39	101	123	
Faggio	2	11	45	112	201	9
Altre latifoglie	2	11	45	112	201	7